



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

**Istituto Comprensivo di Villa d'Almè**

Via Monte Bastia 10 - 24018 Villa d'Almè BG

Tel: 035 541223 - Fax: 035 636411

Codice Fiscale 80029050160 - Codice meccanografico BGIC889004

e-mail :bgic889004@istruzione.it - Web: [www.icvilla.edu.it](http://www.icvilla.edu.it)

PEC: bgic889004@pec.istruzione.it

## **REGOLAMENTO CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA**

- **ART. 1 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA (ART. 44 DI 129/2018)**
- **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**
- **ART. 3 - REQUISITI OGGETTIVI**
- **ART.4 - REQUISITI SOGGETTIVI**
- **ART. 5 - PROCEDURA DI SELEZIONE**
- **ART. 6 - VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE**
- **ART. 7 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO**
- **ART. 8 - COMPENSI DELL'INCARICO**
- **ART. 9 - IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

## **ART. 1 - CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA (ART. 44 DI 129/2018)**

1. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h) del D.I. 129/2018, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

## **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici programmi di ricerca e sperimentazione e tutela della sicurezza e della salute del personale.

## **ART. 3 - REQUISITI OGGETTIVI**

1. Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'art. precedente, in base alla programmazione dell'offerta formativa o per altre motivate esigenze, l'Istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

## **ART.4 - REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.
2. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo le esclusioni previste dalla normativa.

## **ART. 5 - PROCEDURA DI SELEZIONE**

1. La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta:
  - Attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica;
  - Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali.

Espletate le procedure di cui sopra, se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, si procede con apposite selezioni con avvisi ad evidenza pubblica per conferire incarichi, sulla base della relativa graduatoria, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico o per più anni scolastici, previa delibera del Consiglio di Istituto. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa. L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento;
  - il numero di ore di attività richiesto;
  - la durata dell'incarico;
  - i criteri di valutazione;
  - l'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
  - le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
2. Il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista ove ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità dell'esperto/professionista. In particolare il dirigente non procede all'espletamento della selezione qualora:
- si tratti di collaborazioni meramente occasionali e/o attività formative, caratterizzate da un rapporto "intuitu personae", che consentono il raggiungimento del fine e per le quali non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità, così come previsto dalla circolare n.2/2008 della Funzione Pubblica;
  - lo scopo del progetto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;
  - sia necessaria la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
  - sia necessario procedere attraverso la richiesta ad associazioni riconosciute, albi professionali, fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità.

## **ART. 6 - VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA DA NOMINARE**

1. In riferimento all'art. 5 comma 1, gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli e delle competenze specifiche:
  - a) Curriculum del candidato con titolo di studio, esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto, esperienze metodologiche – didattiche, attività professionali nel settore
  - b) Corsi di aggiornamento, master, specializzazioni
  - c) Pubblicazioni e altri titoli
  - d) Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto/incarico
  - e) Traccia programmatica della proposta didattica/formativa
2. Nel caso di progetti PON o altri progetti finanziati da autorità di gestione esterna, ci si atterrà ai criteri previsti dai regolamenti della gestione dei fondi stessi.
3. Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curriculum, il dirigente scolastico si avvale di un'apposita commissione. La commissione predispose a tal fine un verbale con le valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria. Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.
4. È fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs. 196/2003

del Regolamento UE 679/2016 e successive integrazioni normative anche di recepimento.

#### **ART. 7 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO**

1. Decorsi i 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, in assenza di reclami scritti, le graduatorie di merito diventano definitive. Sulla base delle graduatorie definitive il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

#### **ART. 8 - COMPENSI DELL'INCARICO**

1. Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:
  - alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
  - al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326 anche per le attività di direzione corso.
  - ai compensi previsti nel settore di prestazione richiesta, purchè compatibile con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto;
  - ai compensi previsti dai regolamenti specifici delle programmazioni UE.

#### **ART. 9 - IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del D.L.vo 165/2001, salvo i casi di esclusione esplicitamente indicati.

***Approvato con delibera n. 42  
nella seduta del Consiglio di Istituto del 28-06-2019***